

Codice A2007C

D.D. 14 ottobre 2020, n. 211

L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", Programma 2003. Revoca e contestuale recupero contributo ; 100.000,00 concesso con D.D. n. 307/2014 alla società F.E.M. Costruzioni sas di Conte Eledi & C. . Istanza n. 328/2003.



ATTO DD 211/A2007C/2020

DEL 14/10/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2007C - Offerta turistica**

OGGETTO: L.R. n. 18/99 s.m.i. "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", Programma 2003. Revoca e contestuale recupero contributo € 100.000,00 concesso con D.D. n. 307/2014 alla società F.E.M. Costruzioni sas di Conte Eledi & C. . Istanza n. 328/2003.

Vista la L.R. n. 18/99 smi "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*" che favorisce e sostiene lo sviluppo ed il potenziamento dell'offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione;

vista la D.G.R. n. 78 - 8830 del 25.03.2003 con la quale è stato approvato il "*Programma annuale degli interventi 2003*" così come previsto all'art. 5 della L.R. 18/99 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*";

preso atto che con D.D. n. 144 del 28.04.2003 gli uffici regionali hanno approvato la modulistica necessaria alla presentazione da parte dei richiedenti delle istanze di contributo;

atteso che, secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 del citato Programma annuale 2003, la Regione Piemonte provvede alla definizione di apposite procedure di valutazione atte a stabilire l'entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formulazione della graduatoria di idoneità dei progetti;

considerato che con D.G.R. n. 71 - 10578 del 29.09.2003 sono state approvate, pertanto, le procedure di valutazione e i relativi punteggi per l'istruttoria delle proposte progettuali presentate ai sensi del citato Programma 2003;

preso atto che con D.G.R. n. 5 - 14584 del 24.01.2005 è stata approvata, così come confermata con D.D. n. 15 del 28.01.2005, la graduatoria n. 4 e con i citati provvedimenti è stata ritenuta "*non accettabile*" l'istanza n. 328/2003, presentata da F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. in

quanto l'inizio dei lavori sarebbe stato antecedente alla data di presentazione della domanda e dunque in contrasto con quanto stabilito al pragrafo 1.9 del Programma 2003;

preso atto, inoltre, che avverso i provvedimenti di cui al punto precedente la F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. ha presentato richiesta di annullamento presso il T.A.R. Piemonte adducendone l'illegittimità e dichiarando l'inizio dei lavori successivo alla presentazione della domanda;

considerato che il T.A.R. Piemonte, con sentenza n. 1335/2012 ha accolto il ricorso promosso da F.E.M. Costruzioni s.a.s. dichiarando, dunque, illegittimo il giudizio di inammissibilità dell'istanza da parte degli uffici regionali, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e richiedendo alla Regione Piemonte di provvedere alla valutazione del progetto ai fini dell'inserimento in graduatoria;

visto che, in ottemperanza alla citata sentenza del T.A.R. Piemonte, il Settore regionale Offerta Turistica con D.D. n. 307 del 16.06.2014, ha ammesso, in seguito alla valutazione del progetto ed all'assegnazione del relativo punteggio di merito, l'istanza di contributo presentata da F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C., per un importo complessivo pari ad € 100.000,00 su una spesa di investimento ammissibile di € 298.000,00;

visto che il medesimo provvedimento dirigenziale ha subordinato la formale liquidazione del contributo concesso alla sottoscrizione di apposito "*atto di accettazione*" e della presentazione presso Finpiemonte S.p.A. della rendicontazione stabilita ed allegata alla determinazione stessa (ALLEGATO 1 alla D.D. n. 307 del 16.06.2014);

visto l' "*atto di accettazione*" sottoscritto in data 12.08.2014 con il quale il beneficiario, Sig.ra Conte Eledi, in qualità di legale rappresentante della F.E.M. Costruzioni s.a.s. P.IVA 01203290059, accettando il contributo di € 100.000,00, si impegnava a rispettare le modalità di realizzazione del progetto e, tra le altre cose, il vincolo di destinazione turistica per la durata di anni 10 sull'immobile oggetto dell'intervento;

visto che il "*Programma annuale degli interventi 2003* " previsto dalla L.R. 18/99 e s.m.i. al paragrafo 2.1 individua Finpiemonte S.p.A., società "*in house providing*" della Regione Piemonte, come soggetto titolato a gestire i contributi concessi dal Settore Offerta Turistica ai sensi del medesimo Programma;

visto il contratto repertorio n. 16090 con il quale è stato affidato a Finpiemonte S.p.A. la regolamentazione della gestione dei contributi concessi ai sensi della L.R. 18/99 e s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica*" in ordine ai "*Programmi annuali di intervento 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004*" e che tale atto è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 05.04.2011;

visto che Finpiemonte s.p.a, in conformità con quanto previsto al paragrafo 2.5 e 2.6 del "*Programma annuale degli interventi 2003*", ha erogato in un'unica soluzione a favore della Società F.E.M. Costruzioni s.a.s., in data 16.04.2015, l'importo totale di € 100.000,00;

considerato che gli uffici regionali sono venuti a conoscenza dell'avvenuta stipula di un contratto di locazione ad uso abitativo di durata di 6 anni (rinnovabile) in data 2.12.2015 avente ad oggetto l'immobile finanziato, con conseguente mancato rispetto del vincolo decennale di destinazione d'uso ricettivo dell'immobile oggetto del contributo, assunto con atto del Notaio Ratti Giuliano, rep. 52933, trascritto presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 10.07.2014, secondo quanto disposto al paragrafo 2.3 del Programma Annuale degli Interventi 2003 redatto ai

sensi della citata normativa regionale;

vista la comunicazione di avvio al procedimento amministrativo prot. n. 4418 del 12.05.2020, avente ad oggetto la revoca del contributo per la violazione del vincolo di destinazione d'uso così come illustrato al precedente punto;

dato atto che con la citata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo sono stati concessi, alla società F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C., 30 giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento di cui alla Legge n. 241/ s.m.i ed alla L.R. n. 14/2014;

vista la comunicazione trasmessa via pec prot. n. 5355 dell'11.06.2020 con la quale la società beneficiaria, in ottemperanza all'invito a presentare documentazione ed osservazioni relative al procedimento avviato per la revoca del contributo, trasmette le proprie controdeduzioni ammettendo che l'immobile è attualmente locato alla società affittuaria Agathon s.r.l. allo scopo di offrire accoglienza ai migranti ma dichiarando di non ritenere tale finalità in contrasto con una destinazione turistica della struttura stessa;

ritenuto che le memorie presentate non contengono elementi che possano far venire meno la revoca del contributo per una palese violazione del vincolo di destinazione d'uso turistico decennale la cui scadenza naturale è fissata al luglio 2024, in quanto il contratto di locazione è stato stipulato, a decorrere dal mese di dicembre 2015, con la società Agathon s.r.l. che non svolge affatto attività turistiche ma, per espressa ammissione della F.E.M., *“presta attività socio-assistenziali”*, incompatibili con le finalità di promozione dell'offerta turistica perseguite dalla L.R. 18/1999, tant'è che Agathon non avrebbe certamente potuto concorrere all'assegnazione del contributo in questione;

ritenuto, per quanto sopra esposto ed in conformità a quanto previsto ai paragrafi 2.5 e 2.6 del *“Programma annuale degli interventi 2003”*, di dover procedere con la revoca del contributo concesso alla Società F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C., per un importo complessivo pari ad € 100.000,00 (e di richiedere la restituzione, in forma rivalutata, dell'importo di € 102.500,00), erogato da Finpiemonte S.p.a in data 16.04.2015;

considerato che, ai fini della rivalutazione dell'entità del contributo erogato occorre tenere conto delle variazioni percentuali *“costo vita”* rilevate dall'ISTAT nel periodo che va dalla data di erogazione alla data della presente revoca (dati di aggiornamento ISTAT agosto 2020);

Cap. Iniziale data decorrenza data scadenza coeff. di riv. Cap. rivalutato

€ 100.000,00 aprile 2015 agosto 2020 1,015 € 102.500,00

visto, pertanto, che l'entità rivalutata del contributo in conto capitale che dovrà essere restituita a Finpiemonte S.p.A, con le modalità che di seguito verranno indicate, risulta pari a **€ 102.500,00 (onere di rivalutazione € 2.500,00)**;

tutto ciò premesso

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt.4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo) e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la Legge regionale 28.07.2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti");
- la DGR n. 4 - 439 del 29.10.2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014 e sm.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i. ";
- la DGR n. 6 -852 del 23.12.2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi della D.G.R. n. 4-439 del 29 ottobre 2019. Disposizioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27.03.2020 2020, n. 8-1166 "Art. 22 della l.r. 23/08 e smi: attribuzione dell'incarico di responsabile ad interim del settore A2007C "Offerta turistica", articolazione della direzione A2000A "Cultura, turismo e commercio" al dirigente regionale Claudio MAROCCO";
- la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte"
- la circolare del Gabinetto della presidenza prot. n. 6837/SB 01.00 del 5.07.2013 contenete prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.02.2013;
- la Legge regionale 31.03. 020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la DGR n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 smi", che autorizza, fatti salvi gli impegni già assunti e le prenotazioni di impegni già presenti sugli esercizi finanziario 2020-2022, anche a seguito della ricognizione dei residui passivi, la gestione degli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa degli esercizi finanziari 2020 - 2022, nelle misure ivi indicate;

determina

di revocare, per quanto esposto in premessa, il contributo a fondo perduto di € 100.000,00 concesso con D.D. n. 307 del 16.06.2014 alla Società F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C., (P.IVA 012032090059), avente sede legale ad Asti, Frazione Serravalle n. 6, ai sensi della L.r. 18/99 e s.m.i. “*Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica – Programma annuale degli Interventi 2003*”, per la realizzazione di affittacamere “*La Littorina*”;

di disporre il recupero del contributo in conto capitale di € 100.000,00 erogato in data 16.04.2015 da Finpiemonte S.pa. a favore della citata Società, opportunamente rivalutato sulla base del coefficiente rilevato dall’ISTAT e valido per il periodo aprile 2015 – agosto 2020, per un totale di € 102.500,00 (indice di rivalutazione + 1,015 – onere di rivalutazione pari a € 2.500,00);

di richiedere, alla società F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C. (P.IVA 012032090059), il pagamento della somma di € 102.500,00;

di stabilire che l’importo sopra indicato pari ad € 102.500,00 (relativo all’importo del contributo comprensivo degli interessi maturati) dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, mediante bonifico bancario intestato a Finpiemonte S.p.A utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

BANCA BIVERBANCA IBAN IT03L0609001000000040075043 – intestato a Finpiemonte S.p.a – l.r. 18/99 – 2003 TURISMO – Beneficiario “ F.E.M. Costruzioni s.a.s. di Conte Eledi & C.”, (P.IVA 012032090059);

di dare atto che decorso tale termine, in assenza di restituzione di tale somma, gli uffici regionali potranno avvalersi, per il recupero del credito, della procedura di riscossione coattiva;

di stabilire che è facoltà della Pubblica amministrazione concedere la rateizzazione della somma da recuperare su istanza della parte interessata, in caso di obiettiva difficoltà;

di precisare che l’istanza relativa alla richiesta di concessione della rateizzazione della somma da recuperare deve essere inoltrata alla Direzione Cultura, e Commercio – Settore Offerta Turistica, entro 30 giorni, dal ricevimento del presente atto;

di dare atto che l’economia di spesa prodotta in conseguenza del presente provvedimento, verrà accertata con successivo atto dirigenziale.

Avverso il presente provvedimento è ammessa tutela dinanzi al Tribunale di Torino, nel termine di prescrizione di legge, ove si intenda tutelare una posizione di diritto soggettivo ovvero dinanzi al T.A.R. Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla ricezione o piena conoscenza dello stesso o con ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni, ove si intenda tutelare una posizione di interesse legittimo, ovvero in ogni caso dinanzi al T.A.R. Piemonte, ove la relativa controversia rientri tra quelle previste dall’art 133 C.P.A.

Il presente Atto dirigenziale non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Claudio Marocco